



# Consiglio

## COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **28** del **09/07/2020**

**Oggetto: Impegno del Comune di Prato per la risoluzione dei contenziosi al TAR Toscana promossi dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Prato per i contrasti tra Piano Strutturale comunale e Piano Territoriale di Coordinamento provinciale**

Adunanza ordinaria del 09/07/2020 ore 14:30 seduta pubblica.

Il presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 14,49.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 32 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Belgiorno Claudio	X	-	Betti Eva	X	-
Biagioni Marco	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Cocci Tommaso	X	-	Curcio Marco	X	-
Facchi Antonio Nelson	X	-	Faltoni Monia	X	-
Fanelli Giannetto	X	-	Garnier Marilena	X	-
Guerrini Martina	X	-	La Vita Silvia	X	-
Lafranceschina Mirko	X	-	Lin Teresa	X	-
Longobardi Claudia	X	-	Maioriello Carmine	X	-
Mugnaioni Sandra	X	-	Norcia Silvia	X	-
Ovattoni Patrizia	X	-	Romei Enrico	X	-
Rosati Matilde Maria	X	-	Sapia Marco	X	-
Sbolgi Giacomo	X	-	Sciumbata Rosanna	X	-
Soldi Leonardo	X	-	Spada Daniele	X	-
Stanasel George Claudiu	X	-	Tassi Paola	X	-
Tinagli Lorenzo	X	-	Wong Marco	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :

Leoni Flora, Sanzò Cristina, Vannucci Luca, Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Santi Ilaria, Squitieri Benedetta

(omissis il verbale)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



**Oggetto: Impegno del Comune di Prato per la risoluzione dei contenziosi al TAR Toscana promossi dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Prato per i contrasti tra Piano Strutturale comunale e Piano Territoriale di Coordinamento provinciale**

### **Il Consiglio**

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Protezione Civile, in data 26.06.2020, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n° IV "Urbanistica Ambiente e Protezione Civile" in data 07.07.2020;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

### **Premessa**

- Il Comune di Prato è dotato di Piano Strutturale ai sensi della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1, approvato con D.C.C. n. 19 del 21/03/2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 24/04/2013.
- La Provincia di Prato è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento approvato con la delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 4 febbraio 2009, ai sensi della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1;
- A seguito dell'approvazione del Piano Strutturale del Comune di Prato, redatto ai sensi della L.R. 1/2005, la Provincia di Prato, con Delibera n.169 del 20.06.2013, ha richiesto alla Regione Toscana di convocare la Conferenza Paritetica Interistituzionale, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 1/2005, al fine di accertare e superare elementi di contrasto tra alcune previsioni del Piano Strutturale e il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale;
- la Conferenza Paritetica Interistituzionale, nelle sedute del 01.10.2013 e 28.10.2013, ha evidenziato la permanenza del contrasto "in relazione ad alcune aree che il comune ha mantenuto con 'funzione urbana' o 'a prevalente funzione agricola' che nel Piano Territoriale di Coordinamento risultano come aree 'ad esclusiva funzione agricola'";
- il Comune di Prato, con Determinazione Dirigenziale del 30.10.2013 n. 3106, ha dato atto della mancata pronuncia della Conferenza paritetica Interistituzionale nei termini di legge, e della conseguente ripresa di efficacia del Piano Strutturale con la pubblicazione di detta Determinazione Dirigenziale sul B.U.R.T. n. 45 del 6.11.2013;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



- la Regione Toscana, in data 30.12.2013 (PG 1882/2014), ha presentato ricorso presso il TAR Toscana avverso la suddetta Determinazione del Comune di Prato, chiedendone l'annullamento;
- la Provincia di Prato, in data 7.01.2014, ha promosso ricorso presso il TAR Toscana per l'annullamento della Determinazione del Comune di Prato del 30.10.2013 n. 3106 e della D.C.C. n.19/2013 di approvazione del Piano Strutturale, nella parte in contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento.

**Visto che** nella predetta Conferenza Paritetica Interistituzionale, la Provincia ha sottolineato:

- il contrasto del Piano Strutturale con l'art.12 in combinato disposto con l'art.57 e con l'art.44 c.5 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento, per la trasformazione, operata dal Piano Strutturale nella tavola Es.5, di aree "a esclusiva funzione agricola" e "boscate", in "aree urbane" e "aree a prevalente funzione agricola", laddove ancora chiaramente leggibili le caratteristiche di ruralità;
- l'incompatibilità e contrasto dell'art.48 c.3 della disciplina del Piano Strutturale, con gli obiettivi di tutela e con le invarianti (livelli minimi prestazionali e criteri d'uso della risorsa suolo), di cui all'art.27 c.1 1° alinea e c.2 lett.a) e let.f) della NTA del Piano Territoriale di Coordinamento: non ponendo il medesimo art.48 l'obbligo di prioritario perseguimento in sede di Regolamento Urbanistico, dei principi di cui al richiamato art. 27 del Piano Territoriale di Coordinamento e neppure dell'obiettivo del contenimento massimo del consumo di suolo a fini urbanistico - edilizi, di cui al c.1 del medesimo art.48 del Piano Strutturale.

Ancora in sede di Conferenza Paritetica Interistituzionale, il Comune ha evidenziato che:

- le aree classificate dal Piano Territoriale di Coordinamento "a esclusiva funzione agricola" o "boscate", definite invece urbane dal Piano Strutturale, risultavano di fatto classificate come "aree urbane" nel Regolamento Urbanistico comunale già vigente, oppure "aree trasformate in seguito a permessi legittimamente rilasciati", oppure "aree intercluse tra infrastrutture esistenti per le quali l'Amministrazione non riteneva più sussistessero i caratteri di ruralità", oppure "aree di riqualificazione dei margini urbani", ovvero intercluse tra l'edificato esistente o resedi di edifici;

e la Regione ha rilevato che:

- le aree classificate come urbane nel Regolamento Urbanistico vigente comprendevano anche ambiti non edificati di pregio paesaggistico per cui le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente avrebbero dovuto essere rivalutate in sede di redazione del nuovo Piano Strutturale.

**Dato atto che:**

- il Piano Strutturale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 21.03.2013 è ancora vigente;
- la Regione Toscana, in data 10 novembre 2014, ha approvato la nuova legge n.65 "Norme per il governo del territorio", rivedendo i contenuti degli atti di governo del territorio, introducendo nuove regole per la pianificazione urbanistica e abrogando contestualmente la L.R. 1/2005;



- la Regione Toscana, con Delibera del Consiglio Regionale n.37 del 27 marzo 2015 ha altresì approvato l'“Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico” che “assume la funzione di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice”;
- alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale n.65/2014, la situazione urbanistica del Comune di Prato ricadeva nell'ambito di applicazione di cui all'art. 228 c.2, che tiene valido il perimetro del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art. 224, ovvero corrispondente a quello del Piano Strutturale vigente, del quale alcune aree, rappresentate nell'allegato “A – Aree oggetto del ricorso al TAR promosso dalla Provincia di Prato contro il Piano Strutturale” parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, sono oggetto di ricorso al TAR;
- in data 15.12.2015, i Legali Rappresentanti della Regione Toscana, della Provincia di Prato e del Comune di Prato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della L.R. 65/2014, hanno siglato un accordo di pianificazione per l'individuazione di un'area da destinare ad impianti di trattamento rifiuti inerti;
- il Comune di Prato ha approvato la “Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi” con Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 21.01.2016, pubblicata sul BURT n. 7 del 17.02.2016, e la Provincia di Prato ha variato il Piano Territoriale di Coordinamento con Delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 3.02.2016 pubblicata sul BURT n. 7 del 17.02.2016,
- le suddette varianti puntuali agli strumenti di pianificazione comunale e provinciale hanno interessato un'area oggetto di ricorso in località del casello autostradale Prato Ovest, pertanto ad oggi per quell'area gli strumenti risultano allineati;
- il Comune di Prato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 13.09.2018 ha approvato la “Variante al Piano Strutturale ai fini dell'adeguamento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana” ai sensi dell'art. 31 c.3 della L.R. 65/2014;
- la suddetta variante è stata esaminata dalla Conferenza Paesaggistica ex art. 21 della Disciplina del PIT/PPR nelle sedute svoltesi nelle seguenti date: 07.02.2018, 28.02.2018, 15.06.2018, 22.06.2018, con esito positivo;
- il Comune di Prato, con DCC 71/2018 del 17.09.2018, ha adottato il Piano Operativo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 3.10.2018 e trasmesso ai soggetti pubblici competenti per la presentazione delle osservazioni;
- il Piano Operativo è stato elaborato secondo la norma transitoria della L.R. 65/2014, art. 224, ai fini dell'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato;
- la Regione Toscana, con prot. del Comune di Prato 224189 del 03.12.2018, ha trasmesso al Comune di Prato il Proprio contributo tecnico sul Piano Operativo adottato, anche riferito alle aree oggetto di ricorso al TAR;
- la Provincia di Prato, con prot. 10194 del 03.12.2018, ha trasmesso al Comune di Prato la propria osservazione sul Piano Operativo adottato;



- nelle sedute del 08.05.2019, 12.06.2019, 23.07.2019, 4.10.2019 si è svolta la Conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 21 del PIT/PPR con la Regione Toscana e il MiBACT, al termine della quale è stata attestata la conformità del Piano Operativo al PIT/PPR;
- con DCC n. 71 del 26.09.2019 è stato approvato il Piano Operativo, modificato in seguito alle richieste della conferenza paesaggistica, poi pubblicato sul BURT n. 42 del 16.10.2019, e divenuto efficace a partire dal 15.11.2019.

**Visti:**

- i verbali della Conferenza Paesaggistica convocata ai sensi degli art. 31 della L.R. 65/2014 e art. 21 del PIT/PPR, per la verifica dell'adeguamento al PIT, relativa alla "Variante al Piano Strutturale ai fini dell'adeguamento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana" succitata, i cui contenuti sono di seguito riportati in estratto:
  - o *"la conferenza dà atto che la variante ha per finalità il mero adeguamento del Piano Strutturale al PIT/PPR e non riguarda in alcun modo la previsioni urbanistiche del Piano Strutturale, non interessando aspetti del Piano Strutturale che sono oggetto di ricorso, in quanto essa si limita ad individuare per ogni sistema e subsistema del Piano Strutturale obiettivi di qualità paesaggistica, direttive, criteri e prescrizioni del PIT/PPR, e del loro raffronto integrando, ove necessario, la disciplina del Piano Strutturale con quella del PIT/PPR",*
  - o *"la conferenza ribadisce che la variante in esame tratta esclusivamente contenuti non correlati in nessun modo con i temi oggetto del ricorso di Provincia di Prato e Regione avverso il Piano Strutturale del Comune di Prato",*
  - o *"la conferenza dà atto che devono considerarsi salvi e impregiudicati i rilievi oggetto del ricorso e che l'esito positivo dell'odierno procedimento di mero adeguamento al PIT/PPR non determina in alcun modo il venir meno dell'interesse del predetto ricorso pendente di fronte al TAR Toscana. Al riguardo la Conferenza ribadisce che il Comune di Prato dovrà risolvere la rilevata incoerenza delle previsioni urbanistiche con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato",*
  - o *"la conferenza prende atto che la Variante non opera sull'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, già definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014".*

**Visti altresì:**

- i verbali della richiamata Conferenza Paesaggistica, convocata ai sensi dell'art. 21 del PIT/PPR per la conformazione del Piano Operativo, che rinviano al contributo ex art. 53 della L.R. 65/2014 reso dalla Regione Toscana nella fase delle osservazioni, nel quale la Regione chiedeva che nelle aree oggetto di ricorso al TAR, classificate dal Piano Operativo come "V1- spazi aperti con alto indice di naturalità" venisse riconsiderata la possibilità di realizzare attrezzature sportive, ed il Comune di Prato accoglieva la richiesta modificando l'art. 51 delle NTA del Piano Operativo, modifica ritenuta esaustiva dalla Regione;



- l'osservazione della Provincia di Prato al Piano Operativo adottato in cui si evidenziava la permanenza del contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento, e la controdeduzione tecnica del Comune di Prato nella quale si evidenziava che il Piano Operativo non poteva che recepire la partizione tra urbano e rurale desumibile dal Piano Strutturale vigente e vincolante, e che in ottica cautelativa il Piano Operativo aveva disciplinato le aree sulle quali era emersa la sussistenza di elementi contrasto con il Piano provinciale con particolare rigore qualificandole come "V1 - spazi aperti con alto indice di naturalità".

**Preso atto che:**

- allo stato attuale, le aree oggetto di ricorso al TAR, che il Piano Territoriale di Coordinamento classifica come "a esclusiva funzione agricola" o "boscate", sono individuate nel Piano Strutturale come urbane e ricadono nel territorio urbanizzato definito dal Piano Operativo;
- delle sopra dette aree alcune risultano già edificate, altre sono aree libere e classificate dal Piano Operativo come "V1- spazi aperti con alto indice di naturalità" o come standard urbanistici, altre sono comprese in Piani Attuativi approvati e convenzionati.

**Visti:**

- la già richiamata Deliberazione n. 486 del 27.12.2018 della Giunta Comunale di Prato, con cui esprime l'intenzione di promuovere la stipula di un Accordo di Pianificazione ai sensi degli art. 41, 42 e 43 della L.R. 65/2014 per la risoluzione dei contrasti sussistenti tra il Piano Strutturale comunale e il Piano Territoriale di Coordinamento, dando mandato al dirigente dell'ufficio Urbanistica di procedere agli adempimenti necessari;
- il documento tecnico elaborato dal Comune di Prato, denominato "Proposta tesa alla risoluzione degli aspetti di contrasto tra il Piano Strutturale comunale e il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale" (composto di una relazione e due tavole grafiche), trasmesso alla Provincia di Prato il 17.12.2019 con prot. 240662 e alla Regione Toscana il 19.02.2020 con prot. 34663.

**Considerato che:**

- il nuovo Piano Strutturale del Comune di Prato con i contenuti della L.R. 65/2014 e la definizione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'art. 4 della L.R. 65/2014, non è stato ancora avviato;
- la Provincia di Prato con D.C.P. n. 16 del 29.06.2020 ha approvato la "Variante generale del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato. Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e presa d'atto del Documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010";
- l'allineamento dei tempi di redazione del nuovo Piano Strutturale e della variante al Piano Territoriale di Coordinamento, appare idoneo ed utile occasione a favorire il superamento dei contrasti tra i due strumenti comunale e provinciale;

**richiamata** la volontà più volte espressa dal Comune di superare i su evidenziati contrasti del





vigente Piano Strutturale con il Piano Territoriale di Coordinamento, che hanno dato luogo ai citati ricorsi pendenti di fronte al TAR Toscana;

**ritenuto** quindi necessario assicurare medio tempore, in attesa della definizione dell'iter per il nuovo Piano Strutturale ai sensi della L.R. 65/2014 ed in coerenza con gli obiettivi sopra descritti (in particolare l'art. 4 riguardante la definizione del territorio urbanizzato), che nelle aree oggetto di ricorso non sia variata la disciplina urbanistica comunale;

*(Omissis gli interventi di cui al verbale)*

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

<b>Presenti</b>	<b>32</b>	
<b>Favorevoli</b>	<b>20</b>	Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei
<b>Astenuti</b>	<b>10</b>	Belgiorno, Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Garnier, Cocci, Spada
<b>Contrari</b>	<b>2</b>	La Vita, Maioriello

## **APPROVATA**

### **Delibera**

Di stabilire che non si proceda all'approvazione di alcuna variante agli strumenti urbanistici vigenti (Piano Strutturale e Piano Operativo) che comporti la modifica della destinazione urbanistica per le aree oggetto del ricorso al TAR e tuttora in contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato rappresentate nell'allegato "A – Aree oggetto del ricorso al TAR promosso dalla Provincia di Prato contro il Piano Strutturale", parte integrante e sostanziale del presente atto, fin quando non sia stato adottato il nuovo Piano Strutturale ai sensi della L.R. 65/2014;

1. di impegnare il Comune ad avviare il nuovo Piano Strutturale ai sensi dell'art.17 della L.R. 65/2014 entro il 30 giugno 2021;
2. di impegnare il Comune affinché, nell'ambito della redazione del nuovo Piano Strutturale, venga assicurata la coerenza delle previsioni che interessano le aree oggetto del ricorso ancora inedificate, con i principi di cui all'art. 4 della L.R. 65/2014 e al PIT/PPR

*(Omissis gli interventi di cui al verbale)*



A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

<b>Presenti</b>	<b>32</b>	
<b>Favorevoli</b>	<b>20</b>	Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei
<b>Astenuti</b>	<b>10</b>	Belgiorno, Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Garnier, Cocci, Spada
<b>Contrari</b>	<b>2</b>	La Vita, Maioriello

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**(omissis il verbale)**

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Vice Segretario Generale Giovanni      Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti  
Ducceschi





Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>A - Aree oggetto del ricorso al TAR promosso dalla Provincia di Prato contro il Piano Strutturale</b>	ALL_A_aree_ricorso.pdf	25/06/2020
9A7A568214FC4D71EBF1F934526EC185B3922E8E9F76AABE28A53B5FE5774D67		
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b>	PARERE_PG_2020_96.odt.pdf.p7m	26/06/2020
11EF38BC1A31FD2EB21C1656E3CF59CA9CB82B99FC69C52AD9503198C1AC5C1A		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>A - Aree oggetto del ricorso al TAR promosso dalla Provincia di Prato contro il Piano Strutturale</b>	ALL_A_aree_ricorso.pdf	25/06/2020
9A7A568214FC4D71EBF1F934526EC185B3922E8E9F76AABE28A53B5FE5774D67		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

**ALBERTI GABRIELE**

codice fiscale LBRGRL78T02G999J

num.serie: 61623502452740032646111517321467688161

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 30/07/2019 al 30/07/2022

**DUCCESCHI GIOVANNI**

codice fiscale DCCGNN58L17G713X

num.serie: 87967472994080730220450651348904766140

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/12/2018 al 12/12/2021